

## ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23/a – 43121 PARMA

Dom.Fisc. Via Turati 10-Parma

Partita IVA 00787030345

Cod.Fiscale PGLRLL51E53F354C

Tel.: 0521/484218-484406

Fax: 0521/240429

A tutti i clienti  
in indirizzo



## [ CIRCOLARE MENSILE ]

[ Ottobre 2010 ]

### APPALTI: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

(Legge 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010)



Lo scorso 7 settembre è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie” di cui alla Legge n. 136/2010, volto a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici; di seguito si esaminano le principali nuove disposizioni.

#### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli **appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti** della filiera delle imprese nonché i **concessionari di finanziamenti pubblici anche europei** a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, **devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.** Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonché alla gestione dei finanziamenti, **devono essere registrati sui conti correnti dedicati** e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del **bonifico bancario o postale.**

I **pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche** devono essere eseguiti utilizzando il **conto corrente dedicato** mentre i pagamenti in favore di **enti previdenziali, assicurativi e istituzionali**, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di **pubblici servizi**, ovvero quelli riguardanti tributi, **possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.**

Con riguardo a spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, è possibile utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

Qualora, per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture in oggetto fosse necessario ricorrere a somme provenienti dai suddetti conti correnti dedicati, questi ultimi

## Studio Pagliettini

possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il **bonifico bancario o postale deve riportare**, in relazione a **ciascuna transazione**, il **codice unico di progetto (CUP)** relativo all'investimento pubblico sottostante. Nel caso in cui il CUP non sia conosciuto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante.

Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici **comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione**, nonché, nello stesso termine, **le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare** su di essi.

**Nei contratti** sottoscritti con gli appaltatori la stazione appaltante è tenuta ad **inserire**, a pena di nullità assoluta, **un'apposita clausola** con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre il contratto deve essere munito della **clausola risolutiva espressa** da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o Poste italiane. Al verificarsi del predetto evento, gli operatori economici possono procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante è altresì tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI NEI CANTIERI**

Sempre a **decorrere dal 7 settembre 2010** è previsto che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri relativi ad opere in appalto/subappalto, ogni trasporto debba essere accompagnato e documentato da una **bolla di consegna** recante:

- **il numero di targa**
- **e il nominativo del proprietario degli automezzi** (si ritiene che in caso di automezzi in leasing, debba essere indicato il nome dell'utilizzatore, oltre che quello del concedente).

Al riguardo si sottolinea che attualmente non circola un documento individuabile come "bolla di consegna" in quanto il trasporto di cose è soggetto al Documento di trasporto - DDT (DPR 472/96) e, nel caso di trasporto conto terzi alla scheda di trasporto (art. 7 bis del D.lgs. 286/05) ovvero al contratto di trasporto redatto in forma scritta.

Come noto, nel caso di trasporto conto terzi la scheda di trasporto può essere sostituita dal DDT ovvero da altro documento (es. formulario di identificazione dei rifiuti) a condizione che in essi siano contenuti tutti quegli elementi previsti dalla citata scheda di trasporto.

Pertanto, in attesa di specifiche indicazioni in merito alla definizione di "Bolla di consegna" si consiglia, di integrare i documenti previsti dalle attuali norme (DDT - scheda di trasporto) con le informazioni aggiuntive quali, nominativo del proprietario del veicolo e relativo numero di targa.

Per quanto riguarda **l'identificazione degli addetti nei cantieri**, è bene ricordare che attualmente è già previsto, a norma del T.U. sulla Sicurezza, di cui al D. Lgs n. 81/2008, l'obbligo di munire i lavoratori impegnati nello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto di apposito **tesserino di riconoscimento**, su cui vengono riportati:

- **la fotografia**,

## Studio Pagliettini

- **le generalità del lavoratore**
- **e l'indicazione del datore di lavoro.**

Medesimo obbligo è previsto a carico dei **lavoratori autonomi**, (professionisti, componenti l'impresa familiare, artigiani e piccoli commercianti), che effettuino la loro prestazione in cantieri in regime di appalto o subappalto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento:

- **corredata di fotografia;**
- **contenente le proprie generalità.**

Dal **7 settembre 2010** la nuova previsione normativa stabilisce **l'integrazione dei suddetti tesserini di riconoscimento**, oltre a quanto già prescritto dal Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l'indicazione:

- della **data di assunzione di ciascun dipendente**,
- della relativa **autorizzazione per i lavoratori dipendenti, in caso di subappalto**,
- del **committente, in presenza di lavoratori autonomi.**

### **SANZIONI**

In caso di **violazione dell'obbligo di tracciabilità** è prevista:

- come già anticipato, la **risoluzione automatica del contratto**;
- l'applicazione di specifiche **sanzioni amministrative pecuniarie**, così come di seguito evidenziate.

<b>SANZIONI</b> - art. 6 L. 13.08.2010 n. 136	
Transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa	Sanzione amministrativa pecuniaria <b><u>dal 5 al 20% del valore della transazione</u></b>
Transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero omissione dell'indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale	Sanzione amministrativa pecuniaria <b><u>dal 2 al 10% del valore della transazione</u></b>
Reintegro dei conti correnti con modalità diverse dal bonifico bancario o postale	Sanzione amministrativa pecuniaria <b><u>dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito</u></b>
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, ovvero delle generalità e del CF delle persone delegate ad operare su conti correnti medesimi.	Sanzione amministrativa pecuniaria <b><u>da 500 a 3.000 euro</u></b>

La **violazione dell'obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento** comporta, a carico del datore di lavoro e del dirigente, l'applicazione della sanzione amministrativa da **euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore** (art. 55, comma 5, lettera i) D. Lgs. n. 81/2008), mentre qualora il **lavoratore** munito della tessera di riconoscimento **non provvede ad esporla** è punito con la sanzione amministrativa da **euro 50 a euro 300**, (art. 59, comma b) D. Lgs. n. 81/2008).

## DETAZZAZIONE TREMONTI-TER – ULTERIORI CHIARIMENTI

(Risoluzione Agenzia Entrate n. 91/E del 17 settembre 2010)



Come noto la “Detassazione degli investimenti in macchinari” c.d. “Tremonti - ter” di cui all’art. 5 del D.L. n. 78/2009, consiste in **un’agevolazione fiscale**, applicabile a tutti i soggetti residenti titolari di reddito di impresa, che comporta la **riduzione della base imponibile reddituale nella misura del 50% del costo degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007**, effettuati nel periodo **dall’1.7.2009 al 30.6.2010**. Pertanto, per gli investimenti effettuati dall’1.7 al 31.12.2009, l’agevolazione era usufruibile nel mod. UNICO 2010, mentre per quelli effettuati dall’1.1 al 30.6.2010, l’agevolazione sarà usufruibile nel mod. UNICO 2011.

A tal proposito recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in merito all’acquisto di componenti non compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, ma destinati al funzionamento di beni, che invece rientrano nella medesima divisione, quali:

- i **registratori di cassa**, individuati al codice 28.23.09 “Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)”;
- gli **impianti di riscaldamento e condizionamento**, individuati rispettivamente al codice 28.21 “Fabbricazione di sistemi di riscaldamento” ed al codice 28.25 “Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione”.

L’Agenzia, richiamando quanto già chiarito in precedenza, precisa che **l’agevolazione c.d. “Tremonti - ter” si estende anche ai c.d. “beni indispensabili”**, che seppur singolarmente **non compresi** nella divisione **28** della Tabella **Ateco 2007**, sono assolutamente **necessari (o indispensabili) al funzionamento di un bene principale classificato nella citata divisione 28, costituendone sua normale dotazione**.

### REGISTRATORI DI CASSA

In merito al bene agevolabile registratore di cassa (“unità centrale registratore di cassa (PC) che gestisce tutte le altre componenti e in cui risiede il software applicativo fiscale”) l’Agenzia evidenzia che nonostante l’ISTAT abbia precisato che i componenti di supporto di seguito elencati “non rientrano nella divisione 28, essendo inclusi nella 26.20.00 «Fabbricazione di computer e unità periferiche»”:

- scanner da banco utilizzato per la lettura dei codici a barre dei prodotti;
- scanner manuali utilizzati per la lettura dei codici a barre dei prodotti voluminosi;
- touch screen operatore utilizzato per la digitazione dei codici a barre dei prodotti e per eseguire le operazioni di incasso;
- display cliente utilizzato per informare il cliente sul prezzo del prodotto;
- self scanning utilizzato dal cliente per la lettura dei codici a barre dei prodotti acquistati;
- stampante fiscale di scontrino;
- pin pad pagamento utilizzato per la gestione dei pagamenti con carte di credito e bancomat;
- cassetto porta denaro,

beneficiano della c.d. “Tremonti - ter” se risultano essere componenti indispensabili e dotazioni del registratore di cassa (bene agevolabile).

### IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Analogamente a quanto sopra, l’Agenzia evidenzia che l’ISTAT esclude dalla citata divisione 28 alcune specifiche componenti dei suddetti impianti, di seguito elencate, in quanto inquadrabili in diverse classificazioni della Tabella Ateco 2007:

- “Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura”, 24.20.10;
- “Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili”, 24.20.20;
- “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione”, 43.22.01;
- fabbricazione di quadri, cablaggi elettrici e sistemi di controllo, divisione 26 e 27.

Ciò detto viene precisato che anche gli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo **beneficiano della “Tremonti - ter” se “appaiono indispensabili per l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione”.**

Sul punto l’Agenzia ha precisato che comunque non sono agevolabili le spese per la realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche.

## L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: IL PUNTO ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI

(Circolare Agenzia Entrate n. 31/E del 7.6.2010 e Risoluzione A. E. n. 86/E del 20.8.2010)



Vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle agevolazioni “prima casa” in relazione ad alcuni casi particolari di seguito schematicamente individuati.

RECENTI CHIARIMENTI SULL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”	
<b>PRIMA CASA</b>	Per “prima casa” si intende la <b>prima abitazione</b> ubicata nel <b>Comune</b> in cui l’acquirente <b>ha o stabilisca, entro 18 mesi</b> dalla stipula dell’atto di compravendita, <b>la propria residenza</b> .
<b>BENEFICI PRIMA CASA</b>	L’agevolazione “prima casa” richiede la sussistenza dei seguenti requisiti : <ul style="list-style-type: none"><li>➔ abitazione <b>non di lusso</b>;</li><li>➔ immobile ubicato nel <b>Comune</b> in cui l’acquirente <b>ha la residenza o la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto</b> (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita);</li><li>➔ acquirente <b>non titolare</b>, esclusivo o in comunione con il coniuge, <b>di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa “idonea ad abitazione” nel Comune dove è situato l’immobile acquistato</b> (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita);</li><li>➔ acquirente <b>non titolare</b>, nemmeno per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutta la nazione, <b>di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento</b> (usufrutto, uso, abitazione ecc..) <b>su altra casa</b></li></ul>

	<p><b>di abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa</b>, (con dichiarazione resa nell'atto di compravendita).</p> <p>Le agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di una "prima casa" consentono il pagamento delle imposte in misura ridotta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>imposta di registro al 3%</b> (anziché quella ordinaria del 7%);</li> <li>- imposte <b>catastali e ipotecarie</b> in misura <b>fissa</b> pari ad <b>Euro 168,00</b>;</li> <li>- <b>Iva al 4%</b> in alternativa all'imposta di registro.</li> </ul>
<p><b>ACQUISTO DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE PER IL QUALE NON SI E' FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>(Circolare n. 31/E/2010)</p>	<p>In linea generale l'agevolazione "prima casa" si estende alle pertinenze dell'immobile che sia stato precedentemente acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, (magazzini e locali deposito), C/6, (box o posti auto pertinenziali) e C/7, (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria ed anche se l'acquisto venga effettuato con atto separato. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'agevolazione in parola possa trovare applicazione anche in relazione all'acquisto di pertinenza destinata a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici, in quanto non ancora istituiti al momento del trasferimento.</p>
<p><b>ACQUISTO DI UN NUOVO IMMOBILE PER AMPLIARE L'ABITAZIONE PER LA QUALE NON SI E' FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>(Circolare n. 31/E/2010)</p>	<p>I benefici "prima casa" sono ammessi anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda comprare un immobile per ampliare l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti di legge al momento del rogito.</p> <p>L'Agenzia, infatti, riconosce la possibilità di applicare le agevolazioni "prima casa" :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'acquisto <b>contemporaneo di due alloggi contigui</b> destinati a <b>costituire un'unica unità abitativa</b>;</li> <li>- <b>all'acquisto di un immobile adiacente</b> a quello già posseduto, destinato ad essere <b>accorpato</b> a quest'ultimo per <b>ampliare l'abitazione già posseduta</b>, sia nel caso in cui per il primo acquisto si <b>sia fruito delle agevolazioni</b> in esame, che nel caso in cui per lo stesso <b>non si sia fruito delle agevolazioni</b>, in quanto le stesse <b>non erano previste</b> dalla normativa vigente all'epoca dell'acquisto.</li> </ul>
<p><b>VENDITA INFRAQUINQUENNALE DELL'IMMOBILE</b></p> <p>(Circolare n. 31/E/2010)</p>	<p>L'art. 1 della nota II-bis della Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986 prevede la <b>decadenza dal regime agevolato</b> in caso di <b>vendita dell'abitazione entro 5 anni</b> dall'acquisto sempre che non si proceda al <b>riacquisto, entro un anno</b> dalla vendita, di <b>altro immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale</b>.</p> <p>L'Agenzia inoltre ritiene che il contribuente non decada</p>

	<p>dall'agevolazione qualora, tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, sia entrato in possesso di altro immobile ubicato nello stesso Comune in cui è situato il bene che si intende riacquistare.</p> <p>Rientra, infine, tra i dei benefici "prima casa", anche l'acquisto dell'abitazione principale in uno Stato estero, sempreché sussista la necessaria cooperazione amministrativa con lo Stato estero tale da permettere la verifica dell'effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale.</p>
<p><b>ACQUISTO AGEVOLATO PRIMA DEL MATRIMONIO E L'ACQUISTO DI UN'ALTRA ABITAZIONE DOPO IL MATRIMONIO</b></p> <p>(Risoluzione n. 86/E/2010 )</p>	<p>Il contribuente che abita in un immobile acquistato dall'altro coniuge prima del matrimonio con il beneficio "prima casa", può acquistare una seconda abitazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali solo per la quota di sua titolarità, sempreché sussistano le condizioni previste dalla legge.</p>
<p><b>CONCETTO DI "ALTRA CASA DI ABITAZIONE"</b></p> <p>(Risoluzione n. 86/E/2010 )</p>	<p>La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 8.1.2010, n. 100, aveva riconosciuto la possibilità di beneficiare delle agevolazioni "prima casa" ad un soggetto che possedeva già un immobile nel medesimo Comune, in considerazione del fatto che lo stesso (di soli 22,69 mq) non poteva garantire un'adeguata sistemazione abitativa al nucleo familiare del contribuente.</p> <p>Ora, nella Risoluzione n. 86/E in esame, l'Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione della citata ordinanza e, con riferimento ad un soggetto che sostiene la non idoneità dell'immobile già posseduto (costituito da 2 vani catastali) a soddisfare le esigenze della propria famiglia (composta da 3 persone), afferma la non applicabilità dell'agevolazione nel caso prospettato, non realizzandosi un'ipotesi di assoluta inidoneità (quale potrebbe essere ad esempio l'inagibilità) dell'immobile abitativo in questione.</p>

## DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER RICERCA E SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DEI CAMPIONARI

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e modulistica, 10/09/10)



Con il Provvedimento del 10 settembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il nuovo modello CRT, necessario per comunicare i dati relativi agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di campionari**. Il D.L. n. 40/2010 (c.d. Decreto Incentivi 2010) ha previsto, infatti, la detassazione dal reddito

## Studio Pagliettini

d'impresa del valore di tali investimenti. Il provvedimento sostituisce quello del 2 aprile 2010 per tener conto delle modifiche apportate in fase di conversione del D.L. n. 40/10, tra le quali l'estensione della platea dei potenziali beneficiari.

Il nuovo modello CRT, infatti, deve essere presentato, oltre che **dai soggetti che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007**, anche dai **produttori di articoli in pelle (divisione 15 della tabella Ateco 2007)** e di **bottoni (codice attività 32.99.20)** che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Incentivi.

L'agevolazione costituisce "aiuto di Stato", pertanto, in base alle disposizioni comunitarie sugli aiuti de minimis, l'importo massimo per il quale si può fruire dell'agevolazione è pari a 500.000 euro e risulta cumulabile con altre misure agevolative di carattere generale, come la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo, mentre non è cumulabile con altri aiuti di Stato come il credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate.

L'agevolazione in esame riguarda le spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e **può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi** dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

La **comunicazione dovrà essere presentata** in via telematica direttamente dagli interessati, o tramite concessionari abilitati, o incaricati, **dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011**, utilizzando la procedura "AGEVOLAZIONE CRT" disponibile, dal prossimo 20 novembre, sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

## SMART CARD: AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2011

**(DigitPA, Determinazione n. 69, G.U. n. 191 del 17.8.2010)**

La deliberazione n. 45/2009, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), ha modificato la normativa relativa alla firma digitale cambiando i formati delle firme e imponendo la **sostituzione delle Smart Card con numero di serie che inizia con 1202**, le più vecchie in circolazione, per poter supportare i nuovi algoritmi. Pertanto, entro il **30 giugno 2011**, termine così recentemente prorogato, dovranno essere sostituiti:

- **i programmi di firma dei documenti per poter apporre le nuove firme e verificare tutti i documenti firmati;**
- **le "vecchie" Smart Card con numero di serie 1202.**

La mancata sostituzione o aggiornamento delle smart card determinerà dal prossimo 1° luglio 2011 la non validità legale dei documenti prodotti e la non conformità dei documenti sottoscritti digitalmente.

## GLI INTERESSI DI MORA E IL TASSO PER IL 2° SEMESTRE 2010

**(D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002)**

## Studio Pagliettini

Nella lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Legislatore ha da tempo modificato i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico di imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione.

Con le disposizioni attualmente in vigore il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

- ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

Gli interessi **decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento**. Se il termine per il pagamento **non è stabilito nel contratto**, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- **trenta giorni** dalla data di **ricevimento della fattura** da parte del debitore **o di una richiesta di pagamento** di contenuto equivalente;
- **trenta giorni** dalla data di **ricevimento delle merci** o dalla data di prestazione dei servizi, quando **non è certa la data di ricevimento della fattura** o della **richiesta** equivalente di **pagamento**;
- **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- **trenta giorni** dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i **contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili**, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato **entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna** o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

**Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 7 punti percentuali.**

Nella tabella che segue riportiamo i tassi di riferimento degli interessi di mora dal 2002 ad oggi.

Periodo	Tasso BCE	Tasso applicabile
8/8 – 31/12/2002	3,35%	3,35% + 7% = 10,35%
1° semestre 2003	2,85%	2,85% + 7% = 9,85%
2° semestre 2003	2,10%	2,10% + 7% = 9,10%
1° semestre 2004	2,02%	2,02% + 7% = 9,02%
2° semestre 2004	2,01%	2,01% + 7% = 9,01%
1° semestre 2005	2,09%	2,09% + 7% = 9,09%
2° semestre 2005	2,05%	2,05% + 7% = 9,05%
1° semestre 2006	2,25%	2,25% + 7% = 9,25%
2° semestre 2006	2,83%	2,83% + 7% = 9,83%
1° semestre 2007	3,58%	3,58% + 7% = 10,58%
2° semestre 2007	4,07%	4,07% + 7% = 11,07%

1° semestre 2008	4,20%	4,20% + 7% = 11,20%
2° semestre 2008	4,10%	4,10% + 7% = 11,10%
1° semestre 2009	2,50%	2,50% + 7% = 9,50%
2° semestre 2009	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
1° semestre 2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
2° semestre 2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%

### **IL GOVERNO SI PRONUNCIA SULLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

**(Cassazione, ordinanza n. 18702 del 13.08.2010)**

Con la risposta all'interrogazione parlamentare del 30 settembre, n. 5-03498, il sottosegretario all'Economia affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, recentemente, ha affermato l'indeducibilità dal reddito d'impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda come il TUIR, all'articolo 95, comma 5, disciplini i compensi in esame. In particolare, il riferimento all'esercizio in cui i compensi sono "erogati" impone – in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d'impresa – la deducibilità dei compensi agli amministratori, secondo il principio di cassa. Peraltro, la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all'attività d'impresa secondo il principio di cui all'art. 109, co. 5 del Tuir; inerenza che va valutata caso per caso.

### **EQUITALIA: ESTRATTO CONTO ON LINE**

Recentemente l'Amministrazione ha messo a disposizione degli intermediari abilitati un nuovo ed importante strumento: l'"estratto conto on line" dal quale è possibile verificare direttamente dal computer la situazione aggiornata relativa a procedure di riscossione, sospensioni o rateazioni dei propri assistiti. Il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all'estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe, per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la funzione "Deleghe" presente nel menu interno del servizio estratto conto. Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell'intermediario e cliccare su "Delega".

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell'Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia

### **DOPPIA PROROGA PER IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI**

**(Ministero dell'ambiente, Decreto 28/09/2010, G.U. n. 230 del 01.10.2010)**

L'avvio del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) è stato posticipato al 1° gennaio 2011. Ci sarà, infatti, tempo fino al 30 novembre 2010 per terminare la distribuzione alle imprese delle chiavette Usb per l'invio dei dati ambientali, nonché per

completare l'installazione delle scatole nere (c.d. "black box") sui mezzi che trasportano rifiuti. Inoltre, durerà fino al 31 dicembre 2010 la fase del doppio binario, quella in cui le aziende, da un lato, utilizzeranno le nuove trasmissioni on line, e, dall'altro, continueranno a compilare i documenti cartacei sui rifiuti (registri e formulari).

### LA STAMPA DI REGISTRI E LIBRI CONTABILI

(Articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357 del 10.06.1994)



Come noto, dall'01.01.2008, i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici senza che debba avvenire la trascrizione su supporti cartacei dei dati che si riferiscono all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da più di tre mesi.

Ecco dunque che la stampa dei registri contabili relativi al **periodo di imposta 2009**, tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro tre mesi dal 30 settembre 2010 (data ultima di presentazione di Unico 2010), **ossia entro il 31.12.2010.**

Unica eccezione alla suddetta disposizione è rappresentata dal registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, con quello di invio delle dichiarazioni, ossia per il periodo d'imposta 2009, il 30 settembre 2010.

TERMINI di AGGIORNAMENTO LIBRI e REGISTRI	
Entro il 30 settembre 2010	Entro il 31 dicembre 2010
➤ <b>Registro beni ammortizzabili</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>libro giornale</b> con scritture al 31 dicembre 2009</li><li>➤ <b>scritture ausiliarie</b> (mastrini economici e patrimoniali)</li><li>➤ <b>registri Iva</b> anno 2009</li><li>➤ <b>libro inventari</b> al 31 dicembre 2009</li><li>➤ <b>scritture ausiliarie di magazzino</b> (quando obbligatorie).</li></ul>

Per quanto riguarda le modalità operative di stampa è necessario osservare le seguenti disposizioni:

- le scritture devono essere elaborate secondo le prescrizioni delle corrette tecniche contabili, quindi in **modo ordinato, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine**; sono **vietate abrasioni e cancellazioni** e, qualora si renda necessaria una correzione, la stessa va fatta in modo che le parole cancellate siano leggibili;
- il **libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente** ma non sono più soggetti all'obbligo di bollatura preventiva e vidimazione periodica; tuttavia è necessario assolvere l'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione, (€ 29,24 se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef) e la marca va apposta sulla prima pagina. Se, dal precedente periodo 2008, residuano pagine in relazione alle quali è già stata

## Studio Pagliettini

assolta l'imposta, (ad esempio, sono state apposte marche per 100 pagine, ma ne sono state stampate solo 70), è possibile utilizzare le residue 30 senza alcun pagamento;

- non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima del suo utilizzo;
- la **numerazione è annuale e riporta l'indicazione dell'anno cui si riferisce la contabilità** e non quello in cui si effettua la stampa (ad esempio: 2009/01, 2009/02, 2009/03) sia per il libro giornale che per i registri Iva e il libro dei beni ammortizzabili.

Libro Giornale				
Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
	Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali	Altri soggetti
<b>SI</b> Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità. Es.2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.	<b>€ 14,62</b> ogni 100 pagine o frazione	<b>€ 29,24</b> ogni 100 pagine o frazione	<b>da € 309,87 a € 516,46</b> entro il 16 marzo	Non dovuta
Libro Inventari				
Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
	Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali	Altri soggetti
<b>SI</b> Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno. L'indicazione dell'anno può essere omessa qualora le annotazioni occupino poche pagine. Es.2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.	<b>€ 14,62</b> ogni 100 pagine o frazione	<b>€ 29,24</b> ogni 100 pagine o frazione	Come sopra	Non dovuta
Registri Fiscali				
Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
	Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali	Altri soggetti
<b>SI</b> Progressiva per anno di utilizzo con indicazione	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta

## Studio Pagliettini

dell'anno di riferimento della contabilità. Es.2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.				
---	--	--	--	--

Si precisa che la scadenza del 31.12.2010, per la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2009 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2010 scade fra il 1° maggio e il 30 settembre 2010, ad eccezione dei soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per tali soggetti infatti, il termine per l'adempimento in questione si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza prevista per l'invio del modello Unico.

### INDICE ISTAT AGOSTO 2010

**Comunicato del 15/09/2010**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2010, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+1,5%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di agosto è pari 2,159794.

**Lo STUDIO**

*Documento chiuso in redazione in data 11/10/2010*

*Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.